

Determinazione 30 gennaio 2015 n. 3/2015

Modalità e tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 30 gennaio 2015

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 25 luglio 2014, n. 13/14 (di seguito: determinazione n. 13/14).

Considerato che:

- il comma 2.1 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2014, ciascuna impresa distributrice trasmetta all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, una richiesta di determinazione delle tariffe;
- il comma 3.2 della RTDG prevede che, a decorrere dall'anno 2014, entro il 31 marzo dell'anno t vengano pubblicate le tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno t e che entro il 28 febbraio dell'anno $t+1$ vengano pubblicate le tariffe di riferimento definitive relative all'anno t ;
- il comma 4.1 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi ad incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, nelle seguenti finestre:
 - 1 febbraio – 15 febbraio;
 - 1 settembre – 15 settembre.
- il comma 4.2 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per i clienti finali, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- il comma 4.3 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta della rettifica;
- il comma 4.4 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- il comma 18.1 della RTDG prevede che le disposizioni per le gestioni d'ambito si applichino a partire dalla data di affidamento, come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante.

Considerato che:

- la deliberazione 113/2013/R/GAS ha previsto che i dati relativi al valore degli *asset* a fini tariffari (di seguito: RAB) e i valori dei vincoli ai ricavi relativi alle località appartenenti ai singoli ambiti tariffari siano resi disponibili, alle Stazioni Appaltanti, sul sito internet dell'Autorità;
- con determinazione n. 13/14 l'Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti i valori della RAB al 31 dicembre 2012:

- riferiti all’insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario;
- di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario per le quali il medesimo gestore uscente ha fornito tale dettaglio;
- la medesima determinazione n. 13/14 ha previsto che l’aggiornamento dei dati di cui al precedente alinea avvenga con cadenza almeno annuale.

Ritenuto opportuno prevedere:

- che la richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della RTDG e la relativa acquisizione dei dati da utilizzare per il calcolo delle tariffe e per la determinazione della RAB da rendere disponibile alle Stazioni Appaltanti, avvengano esclusivamente attraverso il sistema telematico, denominato “RAB GAS” (di seguito: SISTEMA RAB);
- che la richiesta di determinazione delle tariffe di cui al precedente alinea, per ritenersi completa, debba essere corredata da una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi;
- che siano resi disponibili, con riferimento all’anno tariffario t , due periodi di apertura del SISTEMA RAB, uno di norma compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre dell’anno $t-1$, e uno, successivo, compreso, di norma, tra il 15 gennaio e il 15 febbraio dell’anno t ;
- che le date di apertura e di chiusura del SISTEMA RAB di cui al precedente alinea siano rese note attraverso la pubblicazione di specifici comunicati sul sito internet dell’Autorità;
- che i dati resi disponibili nel SISTEMA RAB, con riferimento all’anno tariffario t , in relazione ai due periodi di apertura del medesimo sistema facciano, di norma, riferimento alla situazione DISTRIBUTORE/LOCALITÀ SERVITE esistente rispettivamente al 15 ottobre dell’anno $t-1$ e al 31 dicembre dell’anno $t-1$;
- che il mancato rispetto del termine ultimo per l’invio delle informazioni, ovvero l’utilizzo di canali differenti per la trasmissione delle informazioni rispetto al SISTEMA RAB, comportino la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, ai sensi del comma 2.5 della RTDG.

Ritenuto opportuno prevedere:

- che le istanze di rettifica dati vengano trasmesse all’indirizzo di posta elettronica infrastrutture.aeeg@pec.energia.it nei periodi indicati al comma 4.1 della RTDG, ovvero nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre, indicando nell’oggetto “TRASMISSIONE ISTANZA DI RETTIFICA DATI”;

- che le istanze di rettifica di cui al precedente alinea vengano presentate separatamente, previa valutazione da parte dell'impresa distributrice, in funzione dell'impatto che la modifica ha sul cliente finale, distinguendo tra quelle che comportano benefici per i clienti da quelle che comportano maggiori oneri per i clienti medesimi, utilizzando al riguardo la modulistica di cui all'Allegato B alla presente determinazione.

Ritenuto inoltre opportuno:

- definire un "CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI" al fine di normalizzare l'insieme dei flussi informativi gestiti dall'Autorità nell'ambito della regolazione tariffaria, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento delineatosi e in coerenza con quanto disposto dal comma 2.1 e dal comma 4.1 della RTDG;
- prevedere che il "CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI" di cui al precedente alinea trovi applicazione per tutta la durata del quarto periodo di regolazione.

DETERMINA

1. di prevedere che la richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della RTDG e la relativa acquisizione dei dati, da utilizzare per il calcolo delle tariffe e per la determinazione della RAB da rendere disponibile alle Stazioni Appaltanti, avvengano esclusivamente attraverso il SISTEMA RAB;
2. di prevedere che la richiesta di determinazione delle tariffe di cui al precedente punto, per ritenersi completa, debba essere corredata da una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi;
3. di prevedere che siano resi disponibili, con riferimento all'anno tariffario t , due periodi di apertura del SISTEMA RAB, uno di norma compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre dell'anno $t-1$, e uno, successivo, compreso, di norma, tra il 15 gennaio e il 15 febbraio dell'anno t ;
4. di prevedere che le date di apertura e di chiusura del SISTEMA RAB di cui al precedente punto siano rese note attraverso la pubblicazione di specifici comunicati sul sito internet dell'Autorità;
5. di prevedere che i dati resi disponibili nel SISTEMA RAB, con riferimento all'anno tariffario t , in relazione ai due periodi di apertura del medesimo sistema facciano, di norma, riferimento alla situazione DISTRIBUTORE/LOCALITÀ SERVITE esistente rispettivamente al 15 ottobre dell'anno $t-1$ e al 31 dicembre dell'anno $t-1$;
6. di prevedere che il mancato rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni, ovvero l'utilizzo di canali differenti per la trasmissione delle informazioni rispetto al SISTEMA RAB, comportino la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, ai sensi del comma 2.5 della RTDG;
7. di prevedere che le istanze di rettifica dati vengano trasmesse all'indirizzo di posta elettronica infrastrutture.aegg@pec.energia.it nei periodi indicati al comma 4.1

- della RTDG, ovvero nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre, indicando nell’oggetto “TRASMISSIONE ISTANZA DI RETTIFICA DATI”;
8. di prevedere che le istanze di rettifica di cui al precedente comma vengano presentate separatamente, previa valutazione da parte dell’impresa distributrice del previsto impatto della modifica sul cliente finale, utilizzando al riguardo la modulistica di cui all’Allegato B alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 9. di approvare il “CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI” riportato nell’Allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, che trova applicazione per tutta la durata del quarto periodo di regolazione;
 10. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 gennaio 2015

Il Direttore
Andrea Oglietti